

## Legge sulla tariffa delle dogane (LTD)

### Modifica del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale dell'11 maggio 2015<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del .... 2015<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Minoranza** (*Jans, Bertschy, Birrer-Heimo, Caroni, Germanier, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Maire Jacques-André, Marra, Noser, Perrinjaquet, Wermuth*)

*Non entrata in materia*

I

Le legge del 9 ottobre 1986<sup>3</sup> sulle dogane è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 133 della Costituzione federale<sup>4</sup>,

II

*L'allegato I parte 1a capitoli 2 e 16 è modificato secondo la versione qui annessa.*<sup>5</sup>

1 FF 2015 ...

2 FF 2015 ...

3 RS 632.10

4 RS 101

5 Conformemente all'art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale non è pubblicata nella RU. Il testo della presente modifica può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Inoltre la modifica è ripresa nella tariffa generale pubblicata su Internet all'indirizzo [www.dogana.admin.ch](http://www.dogana.admin.ch). La modifica è parimenti ripresa nella tariffa doganale pubblicata in virtù dell'art. 15 cpv. 2 della legge del 9 ott. 1986 sulla tariffa delle dogane, consultabile su Internet all'indirizzo [www.tares.ch](http://www.tares.ch).

**Tariffa generale, allegato 1 (tariffa doganale svizzera), parte 1a (tariffa d'importazione)***Capitolo 2 («Carne e frattaglie commestibili»), nota svizzera*

Rientrano nelle voci 0201-0208 anche la carne e le frattaglie commestibili che sono unicamente condite. Il tipo e la quantità del condimento utilizzato sono irrilevanti.

*Capitolo 16 («Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici»), nota svizzera*

Non rientrano nella voce 1602 la carne e le frattaglie commestibili fresche, refrigerate o congelate, che sono unicamente condite (Capitolo 2).

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.